

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Ricorso in riassunzione con istanza di notificazione per pubblici
proclami ex art. 151 cpc

Per la Sig.ra TOSCANO Stefania, nata a Messina il 03/02/1981, residente Via Castello n. 1, Furci Siculo, C.F. TSCSFN81B43F158L rappresentata e difesa, dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina , Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto,

- ricorrente

CONTRO

il MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, in personale del Ministro pro tempore;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI, in persona del Dirigente Scolastico, con sede in Via Ottorino Respighi 5, Milano tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato



nonché,

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, valide per gli anni 2017/2021, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

PREMESSO

Che con ricorso incoato al numero rg 588/2019 che deve intendersi integralmente richiamato e si riporta *TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO Ricorso 414 c.p.c. con istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 151 cpc Per la Sig.ra TOSCANO Stefania, nata a Messina il 03/02/1981, residente Via Castello n. 1, Furci Siculo, C.F. TSCSFN81B43F158L rappresentata e difesa, dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina , Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto, - ricorrente CONTRO il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in personale del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI, , in persona del Dirigente Scolastico, con sede in Via Ottorino Respighi 5, Milano tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato - resistenti nonché, nei*



confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, valide per gli anni 2017/2021, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

PREMESSO La ricorrente ha presentato formale domanda di inserimento in graduatoria Fascia 3 per personale Amministrativo Tecnico Ausiliario (ATA) in data 13/12/2011 per il triennio 2011-2014 indicando quale titolo di accesso il Diploma di Maturità Scientifica conseguito nell'anno 1999/2000 presso il Liceo Scientifico "C. Caminiti" di Santa Teresa di Riva (ME) con votazione 74/100 nonchè attestato di qualifica professionale ed il conseguimento dell'ECDL, ed ulteriori attestati afferenti sia servizio civile nonchè il servizio prestato come operatrice su pc per il consorzio universitario (doc. 1) . La ricorrente in data 07.10.2014 ha presentato la medesima domanda di accesso per il triennio 2014-2017 inserendo gli stessi titoli (doc. 2). Successivamente in data 29.10.2017(valevole per il triennio 2017/010) la signora Toscano ha formulato (su sistema informatico istanze on line) domanda per inserimento nelle graduatorie di istituto, in considerazione dei titoli culturali già posseduti e riconosciuti nonchè del servizio svolto, con contestuale riconoscimento di un punteggio totale pari a 10.6 per la graduatoria di assistente amministrativo, un punteggio pari a 9.1 per la graduatoria di assistente tecnico e di 8.55 per la graduatoria di collaboratore scolastico. (doc. 3, 3A) Tuttavia, riscontrando delle anomalie nell'attribuzione del punteggio in graduatoria, la ricorrente ha provveduto tempestivamente ad inoltrare al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" in data 30 agosto 2018 apposito reclamo avverso le graduatorie di



Circolo e di Istituto di III fascia per il personale ATA lamentando il mancato riconoscimento del punteggio dichiarato per i titoli culturali e, per i profili AA e CS (doc. 4). Il vero è che l'amministrazione scolastica ha omesso di valutare (e sommare) il diploma di scuola media quale titolo di accesso e ciò in pregio alla lettera E tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA) nella parte in cui prescrive che "nei confronti di coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato regionale...il punteggio è attribuito con riferimento al diploma di scuola media"(doc. 5). A ciò si aggiunga che la valutazione dei titoli di studio posseduti dalla ricorrente è oltremodo illegittima in quanto il punteggio relativo al conseguimento del titolo del Diploma di maturità (scientifica) doveva essere sommato al punteggio già ottenuto grazie al conseguimento del titolo (più favorevole) del Diploma di Licenza Media presso la Scuola Media Statale "G. Marconi" di Furci Siculo (ME) in data 29 giugno 1995, nonché agli anni di servizio già svolti ed in considerazione degli ulteriori titoli conseguiti dall'istante oggetto di valutazione (doc. 6,7,8,9). Tanto premesso, è interesse dell'istante ottenere l' inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2017/2020, per le istituzioni scolastiche della provincia di Milano con contestuale riconoscimento del punteggio pari a 13.60 per il profilo di Assistente Amministrativo, del punteggio di 8.50 per il profilo di assistente tecnico e del punteggio pari a 11.85 per il profilo di collaboratore scolastico con conseguente rettifica delle predette graduatorie per il personale ATA relativamente ai profili di



assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico. Ebbene la valutazione risultante nella graduatoria definitiva di Circolo e di Istituto III Fascia Personale ATA del 16/09/2018 (doc.10) deve ritenersi illegittima per i seguenti MOTIVI 1. Violazione del D.M. n. 640 del 30 agosto 2017 La mancata attribuzione del corretto punteggio si pone in aperto contrasto, innanzitutto, con quanto previsto nell'art. 2.6 del D.M. n. 640/2017 il quale testualmente prescrive che "Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie". Ebbene l'odierna ricorrente, tramite il diploma di scuola media, era stata inserita – con il punteggio di 13,90 - nella Provincia di Treviso e più specificamente nell'Istituto IPSID Giorgi con punti 13,90 e nelle successive graduatorie in altre province. Appare pertanto evidente che la graduatoria si appalesa illegittima e deve essere riformata stante l'omesso riconoscimento del titolo di diploma di scuola media già precedentemente riconosciuto in conformità della predetta disposizione normativa. Il vero è che l'amministrazione scolastica ha omesso di valutare (e sommare) il diploma di scuola media quale titolo di accesso e ciò in pregio alla lettera E tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA) nella parte in cui prescrive che "nei confronti di coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato regionale...il punteggio è attribuito con riferimento al



diploma di scuola media" richiamando pertanto la pregressa valutazione dei titoli culturali previsti, ovvero il diploma di scuola media. In realtà l'amministrazione scolastica con graduatoria pubblicata in data 16.09.018 ha riconosciuto alla ricorrente il punteggio complessivo pari a 10.6 omettendo invece l'ulteriore punteggio pari a 3 afferente il titolo di accesso relativo al diploma di scuola media. Ed allo stesso punteggio così raggiunto che va sommato il punteggio relativo al successivo titolo nel contempo conseguito ossia il diploma di maturità scientifica nonché i titoli ulteriori e il servizio prestato. In definitiva il punteggio totale da riconoscere è così suddiviso: a) punti 9 per il riconoscimento della licenza media; b) punti 2 per il riconoscimento del diploma di maturità scientifica; c) punti 2,60 per il riconoscimento dei servizi prestati presso altre amministrazioni e servizi informatici e così complessivamente punti omessi 13.60 per il profilo di Assistente Amministrativo; d) del punteggio di 8.50 per il profilo di assistente tecnico e del punteggio pari a 11.85 per il profilo di collaboratore scolastico. Inoltre la stessa ricorrente ha esplicitamente dichiarato conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento che "intendeva avvalersi dei titoli di accesso del vecchio ordinamento in quanto inserita nella Provincia di Treviso con punti 13,90 e nelle successive graduatorie in altre province. L'Istituto in questione è IPSID Giorgi di Treviso". Dunque quanto dichiarato dall'istante è perfettamente in linea con quanto previsto dall'art. 5.9 "Nella domanda di conferma l'aspirante deve dichiarare: a) di essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i



richiesto/i; b) di mantenere per il triennio 2017/19, per tutti i profili cui ha titolo, la valutazione già maturata per l'inclusione nelle graduatorie del triennio precedente, anche in caso di modifica della provincia o istituzione scolastica che ha valutato la domanda; c) di essere consapevole che la richiesta di nuovi profili e/ o valutazioni diverse da quella avuta a suo tempo comporta la necessità di compilare una nuova domanda di inserimento. Orbene, la graduatoria impugnata non rispecchia quanto imposto dal legislatore nell'art. 7.3 del D.M. 640/2017 che prescrive la valutazione dei titoli riportati nella relativa domanda secondo il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli. Infatti, testualmente, l'art. 7.3 prescrive che "Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda ,per verificare l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze". A ciò si aggiunga la non meno rilevante circostanza che l'istante in data 30 agosto 2018 ha proposto tempestivamente reclamo avverso la graduatoria provvisoria di Circolo e di Istituto Fascia 3 per il personale ATA che è stata pubblicata in data 23 agosto 2018 ai fini della rettifica del relativo punteggio totale e l'inserimento nella giusta posizione nella relativa graduatoria di circolo e di istituto anche in riferimento alle altre istituzioni scolastiche indicate nel modello D3. Tutto quanto ciò premesso, parte ricorrente come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata CHIEDE Voglia



l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ivi accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) Accertare e dichiarare il riconoscimento nella graduatoria definitiva di Circolo e di Istituto per il personale ATA fascia 3 relativo al triennio 2017-2021 relativamente alle 30 istituzioni scolastiche della provincia di Milano pubblicata in data 16.9.018 del corretto punteggio acquisito dalla ricorrente in virtù dei titoli dalla stessa posseduti ed in particolare dal congiunto riconoscimento del diploma di licenza media ed il diploma di maturità scientifica; 2) Conseguentemente riconoscere in favore della ricorrente, previa riformulazione della graduatoria de qua, il punteggio derivante dal Diploma di Licenza Media unitamente a quello derivante dal diploma di maturità, nonché i relativi anni di servizio svolti alle dipendenze delle altre amministrazioni per un totale punteggio pari a 13,60 per il profilo di assistente amministrativo ed il punteggio pari a 9,1 per il profilo di assistente tecnico nonché il punteggio pari ad 11,85 per il profilo di collaboratore scolastico in luogo del diverso ed errato punteggio riconosciuto pari ad 10,6 per il profilo di assistente amministrativo, di 9,1 per il profilo di assistente tecnico e del punteggio di 8,55 per il profilo di collaboratore scolastico. 3) Accertare e dichiarare, in virtù del corretto punteggio, il diritto di parte istante alla rettifica del punteggio ottenuto nella graduatoria definitiva di Circolo e di Istituto per il personale ATA fascia 3 relativo al triennio 2017-2021 relativamente alle 30 istituzioni scolastiche della provincia di Milano pubblicata in data 16.9.018 e conseguentemente disporre l'inserimento della ricorrente nella



predetta graduatoria ordinando alle amministrazioni resistenti ogni atto connesso e consequenziale; 4) Con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del procuratore distrattario.

Messina 04.02.2019 Avvocato Vincenzo La Cava Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei contro interessati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.) Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati inseriti nella graduatoria definitiva di Circolo e di Istituto per il personale ATA fascia 3 relativo al triennio 2017-2021 relativamente alle 30 istituzioni scolastiche della provincia di Milano pubblicata in data 16.9.018, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa istanza Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto VOGLIA Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti graduatoria definitiva di Circolo e di Istituto per il personale ATA fascia 3 relativo al triennio 2017-2021 relativamente alle 30 istituzioni scolastiche della provincia di Milano pubblicata in data 16.9.018 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati: a)Autorità



Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata; c) sunto dei motivi del ricorso ; d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti il personale ata inserito nella graduatoria definitiva di Circolo e di Istituto per il personale ATA fascia 3 relativo al triennio 2017-2021 relativamente alle 30 istituzioni scolastiche della provincia di Milano pubblicata in data 16.9.018; e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. Messina 4.2.019 Avvocato Vincenzo La Cava.

Che all'udienza del 12/10/2021 , costituite le parti, con il Verbale udienza del 12/10/2021, il Giudice del Lavoro, del Tribunale di Messina dott.ssa Valeria Totaro ha dichiarato “ *la propria incompetenza per territorio e assegna alle parti termine di 60 giorni per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro*”. (doc. A)

Che la ricorrente ha interesse alla instaurazione del giudizio volto all'accertamento del proprio diritto al corretto punteggio acquisito in virtù dei titoli dalla stessa posseduti.

FATTO

La ricorrente ha presentato formale domanda di inserimento in graduatoria Fascia 3 per personale Amministrativo Tecnico Ausiliario (ATA) in data 13/12/2011 per il triennio 2011-2014 indicando quale titolo di accesso il Diploma di Maturità Scientifica conseguito nell'anno 1999/2000 presso il Liceo Scientifico “C. Caminiti” di Santa Teresa di Riva (ME) con votazione 74/100 nonché



attestato di qualifica professionale ed il conseguimento dell'ECDL, ed ulteriori attestati afferenti sia servizio civile nonché il servizio prestato come operatrice su pc per il consorzio universitario (doc. 1) .

La ricorrente in data 07.10.2014 ha presentato la medesima domanda di accesso per il triennio 2014-2017 inserendo gli stessi titoli (doc. 2). Successivamente in data 29.10.2017(valevole per il triennio 2017/010) la signora Toscano ha formulato (su sistema informatico istanze on line) domanda per inserimento nelle graduatorie di istituto, in considerazione dei titoli culturali già posseduti e riconosciuti nonché del servizio svolto, con contestuale riconoscimento di un punteggio totale pari a 10.6 per la graduatoria di assistente amministrativo, un punteggio pari a 9.1 per la graduatoria di assistente tecnico e di 8.55 per la graduatoria di collaboratore scolastico. (doc. 3, 3A) Tuttavia, riscontrando delle anomalie nell'attribuzione del punteggio in graduatoria, la ricorrente ha provveduto tempestivamente ad inoltrare al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" in data 30 agosto 2018 apposito reclamo avverso le graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale ATA lamentando il mancato riconoscimento del punteggio dichiarato per i titoli culturali e, per i profili AA e CS (doc. 4).

Il vero è che l'amministrazione scolastica ha omesso di valutare (e sommare) il diploma di scuola media quale titolo di accesso e ciò in pregio alla lettera E tabella di valutazione



dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA) nella parte in cui prescrive che “nei confronti di coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato regionale...il punteggio è attribuito con riferimento al diploma di scuola media”(doc. 5).

A ciò si aggiunga che la valutazione dei titoli di studio posseduti dalla ricorrente è oltremodo illegittima in quanto il punteggio relativo al conseguimento del titolo del Diploma di maturità (scientifica) doveva essere sommato al punteggio già ottenuto grazie al conseguimento del titolo (più favorevole) del Diploma di Licenza Media presso la Scuola Media Statale “G. Marconi” di Furci Siculo (ME) in data 29 giugno 1995, nonché agli anni di servizio già svolti ed in considerazione degli ulteriori titoli conseguiti dall’istante oggetto di valutazione (doc. 6,7,8,9).

Tanto premesso, è interesse dell’istante ottenere l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2017/2020, per le istituzioni scolastiche della provincia di Milano con contestuale riconoscimento del punteggio pari a 13.60 per il profilo di Assistente Amministrativo, del punteggio di 8.50 per il profilo di assistente tecnico e del punteggio pari a 11.85 per il profilo di collaboratore scolastico con conseguente rettifica delle predette graduatorie per il personale ATA relativamente ai profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico.



Ebbene la valutazione risultante nella graduatoria definitiva di Circolo e di Istituto III Fascia Personale ATA del 16/09/2018 (doc.10) deve ritenersi illegittima per i seguenti

MOTIVI

1. Violazione del D.M. n. 640 del 30 agosto 2017

La mancata attribuzione del corretto punteggio si pone in aperto contrasto, innanzitutto, con quanto previsto nell'art. 2.6 del D.M. n. 640/2017 il quale testualmente prescrive che *“Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie”*.

Ebbene l'odierna ricorrente, tramite il diploma di scuola media, era stata inserita – con il punteggio di 13,90 - nella Provincia di Treviso e più specificamente nell'Istituto IPSID Giorgi con punti 13,90 e nelle successive graduatorie in altre province.

Appare pertanto evidente che la graduatoria si appalesa illegittima e deve essere riformata stante l'omesso riconoscimento del titolo di diploma di scuola media già precedentemente riconosciuto in conformità della predetta disposizione normativa.

Il vero è che l'amministrazione scolastica ha omesso di valutare (e sommare) il diploma di scuola media quale titolo di accesso e ciò in pregio alla lettera E tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle



graduatorie di istituto del personale ATA) nella parte in cui prescrive che *“nei confronti di coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato regionale...il punteggio è attribuito con riferimento al diploma di scuola media”* richiamando pertanto la pregressa valutazione dei titoli culturali previsti, ovvero il diploma di scuola media.

In realtà l'amministrazione scolastica con graduatoria pubblicata in data 16.09.018 ha riconosciuto alla ricorrente il punteggio complessivo pari a 10.6 omettendo invece l'ulteriore punteggio pari a 3 afferente il titolo di accesso relativo al diploma di scuola media.

Ed allo stesso punteggio così raggiunto che va sommato il punteggio relativo al successivo titolo nel contempo conseguito ossia il diploma di maturità scientifica nonché i titoli ulteriori e il servizio prestato. In definitiva il punteggio totale da riconoscere è così suddiviso: a) punti 9 per il riconoscimento della licenza media; b) punti 2 per il riconoscimento del diploma di maturità scientifica; c) punti 2,60 per il riconoscimento dei servizi prestati presso altri amministrazioni e servizi informatici e così complessivamente punti omessi 13.60 per il profilo di Assistente Amministrativo; d) del punteggio di 8.50 per il profilo di assistente tecnico e del punteggio pari a 11.85 per il profilo di collaboratore scolastico.

Inoltre la stessa ricorrente ha esplicitamente dichiarato conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento che *“intendeva avvalersi dei titoli di accesso del*



vecchio ordinamento in quanto inserita nella Provincia di Treviso con punti 13,90 e nelle successive graduatorie in altre province. L'Istituto in questione è IPSID Giorgi di Treviso".

Dunque quanto dichiarato dall'istante è perfettamente in linea con quanto previsto dall'art. 5.9 "Nella domanda di conferma l'aspirante deve dichiarare: a) di essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, per il/i medesimo/ i profilo/ i professionale/ i richiesto/i; b) di mantenere per il triennio 2017/19, per tutti i profili cui ha titolo, la valutazione già maturata per l'inclusione nelle graduatorie del triennio precedente, anche in caso di modifica della provincia o istituzione scolastica che ha valutato la domanda; c) di essere consapevole che la richiesta di nuovi profili e/ o valutazioni diverse da quella avuta a suo tempo comporta la necessità di compilare una nuova domanda di inserimento.

Orbene, la graduatoria impugnata non rispecchia quanto imposto dal legislatore nell'art. 7.3 del D.M. 640/2017 che prescrive la valutazione dei titoli riportati nella relativa domanda secondo il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli. Infatti, testualmente, l'art. 7.3 prescrive che *"Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda ,per verificare l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata,*



l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze".

A ciò si aggiunga la non meno rilevante circostanza che l'istante in data 30 agosto 2018 ha proposto tempestivamente reclamo avverso la graduatoria provvisoria di Circolo e di Istituto Fascia 3 per il personale ATA che è stata pubblicata in data 23 agosto 2018 ai fini della rettifica del relativo punteggio totale e l'inserimento nella giusta posizione nella relativa graduatoria di circolo e di istituto anche in riferimento alle altre istituzioni scolastiche indicate nel modello D3.

Tutto quanto ciò premesso, parte ricorrente come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

CHIEDE

Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ivi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) Accertare e dichiarare il riconoscimento nella graduatoria definitiva di Circolo e di Istituto per il personale ATA fascia 3 relativo al triennio 2017-2021 relativamente alle 30 istituzioni scolastiche della provincia di Milano pubblicata in data 16.9.018 del corretto punteggio acquisito dalla ricorrente in virtù dei titoli dalla stessa posseduti ed in particolare dal congiunto riconoscimento del diploma di licenza media ed il diploma di maturità scientifica;



2) Conseguentemente riconoscere in favore della ricorrente, previa riformulazione della graduatoria de qua, il punteggio derivante dal Diploma di Licenza Media unitamente a quello derivante dal diploma di maturità, nonché i relativi anni di servizio svolti alle dipendenze delle altre amministrazioni per un totale punteggio pari a 13,60 per il profilo di assistente amministrativo ed il punteggio pari a 9.1 per il profilo di assistente tecnico nonché il punteggio pari ad 11.85 per il profilo di collaboratore scolastico in luogo del diverso ed errato punteggio riconosciuto pari ad 10.6 per il profilo di assistente amministrativo, di 9,1 per il profilo di assistente tecnico e del punteggio di 8,55 per il profilo di collaboratore scolastico.

3) Accertare e dichiarare, in virtù del corretto punteggio, il diritto di parte istante alla rettifica del punteggio ottenuto nella graduatoria definitiva di Circolo e di Istituto per il personale ATA fascia 3 relativo al triennio 2017-2021 relativamente alle 30 istituzioni scolastiche della provincia di Milano pubblicata in data 16.9.018 e conseguentemente disporre l'inserimento della ricorrente nella predetta graduatoria ordinando alle amministrazioni resistenti ogni atto connesso e consequenziale; 4) Con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del procuratore distrattario.

Messina/Milano 22.10.2021

Avvocato



Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati inseriti nella graduatoria definitiva di Circolo e di Istituto per il personale ATA fascia 3 relativo al triennio 2017-2021 relativamente alle 30 istituzioni scolastiche della provincia di Milano pubblicata in data 16.9.018, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa istanza Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti graduatoria definitiva di Circolo e di Istituto per il personale ATA fascia 3 relativo al triennio 2017-2021 relativamente alle 30 istituzioni scolastiche della provincia di Milano pubblicata in data 16.9.018 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR.
<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiprocla>



mi_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati: a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata; c) sunto dei motivi del ricorso ; d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti il personale ata inserito nella graduatoria definitiva di Circolo e di Istituto per il personale ATA fascia 3 relativo al triennio 2017-2021 relativamente alle 30 istituzioni scolastiche della provincia di Milano pubblicata in data 16.9.018; e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza .

Messina/Milano 22.10.2021

Avvocato

Vincenzo La Cava.

